



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 DEL 07/10/2026

OGGETTO: DELIBERA DI ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AI SENSI DELL'ART. 7 C. 9 DEL D.LGS. N. 285/92 ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA VIABILISTICA N. 158 DEL 22.10.2025. INTEGRAZIONE.

L'anno **duemilaventisei** addì **sette** del mese di **ottobre** alle ore **12:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente in videoconferenza
BENINI FRANCA	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
PEZZO CLAUDIO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
NOCENTELLI EVA	ASSESSORE	Presente
MAZZAFELLI SIMONE	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

La seduta si svolge in modalità mista, secondo quanto previsto dal "Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali", approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 30/11/2022.

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE ELEONORA VOTANO**, presente presso la sede comunale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di **SINDACO**, il Sig. **ALESSANDRO GARDONI** che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“DELIBERA DI ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AI SENSI DELL'ART. 7 C. 9 DEL D.LGS. N. 285/92 ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA VIABILISTICA N. 158 DEL 22.10.2025. INTEGRAZIONE.”**;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“DELIBERA DI ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AI SENSI DELL'ART. 7 C. 9 DEL D.LGS. N. 285/92 ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA VIABILISTICA N. 158 DEL 22.10.2025. INTEGRAZIONE.”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in merito, per consentire ogni successivo adempimento;

CON separata votazione unanime e palese;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: DELIBERA DI ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AI SENSI DELL'ART. 7 C. 9 DEL D.LGS. N. 285/92 ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA VIABILISTICA N. 158 DEL 22.10.2025. INTEGRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 22.10.2025, veniva istituita la nuova Zona a Traffico Limitato nel centro storico di questo Comune, approvandone la relativa disciplina;

Considerata la vocazione turistica di questo Comune e la presenza di strutture ricettive, alcune delle quali raggiungibili esclusivamente attraversando la Zona a Traffico Limitato;

Ritenuto di dover garantire la possibilità di raggiungere dette strutture al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di check-in e check-out (carico e scarico dei bagagli), consentendo il transito e la sosta in Zona a Traffico Limitato del capoluogo ai veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, in deroga alla segnaletica presente, come di seguito specificato:

- per le sole giornate di effettuazione delle operazioni di check-in e check-out (carico e scarico dei bagagli), viene consentito il solo transito, in deroga alla segnaletica, nella Zona a Traffico Limitato del capoluogo, ai suddetti veicoli diretti alle strutture ricettive situate al di fuori della Zona a Traffico Limitato e raggiungibili esclusivamente attraverso la stessa;
- per le sole giornate di effettuazione delle operazioni di check-in e check-out (carico e scarico dei bagagli), viene consentito il transito e la sosta, in deroga alla segnaletica, nella Zona a Traffico Limitato del capoluogo, ai suddetti veicoli diretti alle strutture ricettive situate all'interno della ZTL, con esposizione del disco orario indicante l'orario di inizio della sosta, per un tempo massimo di trenta minuti;

il tutto nel rispetto delle ulteriori limitazioni presenti e degli eventuali successivi provvedimenti di limitazione o di inibizione della circolazione che dovessero essere adottati, anche in occasione di manifestazioni o altri eventi;

Visto l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo Codice della Strada", che definisce, al punto 54), la "Zona a traffico limitato" come l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

Visto il comma 9 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo Codice della Strada", il quale prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. **di integrare** la disciplina viabilistica della nuova Zona a Traffico Limitato, stabilita con deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 22.10.2025, prevedendo la possibilità di transitare e sostare nella Zona a Traffico Limitato del capoluogo per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, diretti alle strutture ricettive situate all'interno della Zona a Traffico Limitato del capoluogo e a quelle accessibili esclusivamente attraverso l'attraversamento della medesima, secondo le modalità di seguito specificate:
 - **per le sole giornate di effettuazione delle operazioni di check-in e check-out (carico e scarico dei bagagli)**, è consentito il solo transito, in deroga alla segnaletica, nella Zona a Traffico Limitato del capoluogo, ai suddetti veicoli diretti alle strutture ricettive situate al di fuori della Zona a Traffico Limitato e raggiungibili esclusivamente attraverso la stessa, previa esibizione, in caso di controllo, della documentazione comprovante l'avvenuta prenotazione;
 - **per le sole giornate di effettuazione delle operazioni di check-in e check-out (carico e scarico dei bagagli)**, è consentito il transito e la sosta, in deroga alla segnaletica, nella Zona a Traffico Limitato del capoluogo, ai suddetti veicoli diretti alle strutture ricettive situate all'interno della ZTL, con esposizione del disco orario indicante l'orario di inizio della sosta, per un tempo massimo di trenta minuti, previa

esibizione, in caso di controllo, della documentazione comprovante l'avvenuta prenotazione;

2. **di stabilire** che quanto sopra è consentito nel rispetto delle ulteriori limitazioni presenti e degli eventuali successivi provvedimenti di limitazione o di inibizione della circolazione che dovessero essere adottati, anche in occasione di manifestazioni o altri eventi;
3. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerata la necessità di intervenire celermente con la presente regolamentazione.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
VOTANO ELEONORA



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2026 / 1952

Unità Proponente: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: DELIBERA DI ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AI SENSI DELL'ART. 7 C. 9 DEL D.LGS. N. 285/92 ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA VIABILISTICA N. 158 DEL 22.10.2025. INTEGRAZIONE.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/10/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
BENDAZZOLI MIRKO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2026 / 1952

Unità Proponente: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: DELIBERA DI ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, AI SENSI DELL'ART. 7 C. 9 DEL D.LGS. N. 285/92 ED APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA VIABILISTICA N. 158 DEL 22.10.2025. INTEGRAZIONE.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 06/10/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PAROLARI CLAUDIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)